

STATUTO



Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione Culturale teatrale "Sipario Amico ODV" con sede sociale legale in Via Cavour 1, Merano presso il Centro della Cultura, ma può costituire sedi secondarie. La sede è modificabile all'interno del Comune con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, acconfessionale, pluralistica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente.
2. Essa ha per finalità, oltre all'attività prettamente teatrale, la promozione della cultura e dell'arte tramite spettacoli e altre iniziative parallele con particolare riferimento alla salvaguardia dei valori culturali e sociali che fanno parte del patrimonio storico della realtà territoriale regionale.
3. L'Associazione, dietro approvazione del Consiglio Direttivo, aderisce alla CO.F.AS.- Compagnie Filo Associate con sede in Trento, della quale accetta Statuto e Regolamenti.
4. L'associazione ha come base associativa il "volontariato", inteso come servizio prestato in modo personale, spontaneo, gratuito.

Art. 2 bis - Attività

1. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore D.lgs. 117/2017 l'organizzazione svolge come attività di interesse generale quella di cui al punto i) del suddetto art.5: *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"*.
2. Come attività secondarie e strumentali all'attività principale, possono essere inoltre svolte attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore D.lgs. 117/2017. Tali attività verranno determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
2. Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che hanno dato una particolare contributo all'attività dell'Associazione ed alle quali il Consiglio Direttivo ha voluto assegnare un elevato riconoscimento.
3. Sono soci tutti coloro che si dichiarano concordi con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione e che pagano la quota annuale. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui viene pagata la

quota sociale. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. L'esercizio sociale inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.
6. La qualifica di socio non è trasmissibile.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione.
3. Tutti i soci hanno diritto di consultare, previa richiesta scritta al Direttivo, i libri dell'associazione (previsti ex art. 15 del d.lgs. 117/2017). Il Direttivo deve evadere la richiesta entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi.

Art. 6 - Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) Per dimissione volontaria
 - b) Per morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale, entro due mesi dalla scadenza.
 - c) Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell'Associazione.
2. Un provvedimento di espulsione di un socio deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.
3. Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea ordinaria dei soci.
4. Il socio radiato non può essere più ammesso.
5. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative per l'anno in corso effettuato non oltre il giorno in cui è stata diramata la comunicazione di convocazione, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto ed è ammessa una sola delega per socio.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida comunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata ed essere comunicata ai soci per iscritto. Può essere trasmessa agli stessi a mezzo posta elettronica, oppure sotto forma di "Avviso ai soci" pubblicato sul sito internet dell'Associazione. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:

- relazione del Presidente sull'attività svolta e su quella programmatica;
- bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- ratifica di provvedimenti di radiazione proposta dal Consiglio Direttivo;
- responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria;
- nomina di un Organo di controllo, e/o di un soggetto incaricato alla revisione legale, qualora questo diventi necessario a causa delle disposizioni del D.lgs 117/2017. Tale organo alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto non risulta necessario;
- modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- eventuale regolamento dei lavori assembleari

L'assemblea inoltre delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza.

L'Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:

- modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto e redazione o modifica di eventuali altri regolamenti;
- scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione;
- indicazione dell'ente del Terzo Settore a cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'Associazione.

Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che resta a disposizione dei soci.

Art. 11 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei membri ovvero da 1/4 dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
4. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può delegare un altro, in forma scritta, a rappresentarlo. Ogni socio può avere una sola delega.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 soci eletti dall'Assemblea. Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) adottare i provvedimenti disciplinari;
- c) approntare il programma dell'attività sociale;
- d) nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Revisore dei Conti. Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito;
- e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- i) nominare i soci onorari;
- j) disporre per la migliore organizzazione interna anche come forza educativa, sociale e di costume;
- k) deliberare annualmente l'importo della quota associativa;
- l) decidere se aderire o meno ad Associazioni di carattere nazionale, interprovinciale o regionale aventi gli stessi scopi.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche direttive all'interno di altre associazioni operanti nel territorio provinciale aventi come finalità prevalente l'attività teatrale in quanto considerato motivo di conflitto di interesse. Nel caso un consigliere assumesse tale carica all'interno di un'altra associazione verrà immediatamente a decadere dal suo status all'interno del Consiglio Direttivo e dovrà essere sostituito entro sei mesi. Sono in conflitto di interesse soci che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, interesse che non possono realizzare se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice Civile ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 c.c.).

Art. 13 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, oppure mediante messaggio di posta elettronica, sms o altra forma di messaggistica istantanea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di

convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 14 - Validità Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale, sia sul piano finanziario.

Art. 15 - Dimissioni

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla convocazione di una assemblea straordinaria dei soci per la nomina del sostituto. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 16 - Il Bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno sociale.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, che deve essere maggiorenne, ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; se assente, è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può dare delega di rappresentanza ad un membro del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dall'incarico il Consiglio direttivo provvede alla nomina di un nuovo Presidente dando precedenza nella scelta al Vicepresidente.

Art. 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, che deve essere maggiorenne, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Art. 19 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- d) premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
- c) dai contributi di enti ed associazioni;
- d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

Art. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci esprimenti il voto. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i due terzi dei soci aventi il diritto al voto.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altro ente del terzo settore.

Art. 23 - Disposizioni generali

1. Del presente statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare due copie, delle quali, una sarà depositata presso gli archivi sociali e l'altra presso la CO.F.AS.- Compagnie Filo Associate con sede in Trento.
2. Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente datato 16 gennaio 2008 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Merano in data 24 gennaio 2008 al Nr. 305 ed entra in vigore dalla data odierna essendo stato approvato con le maggioranze previste dall'art. 11. Eventuali variazioni al presente Statuto sono deliberate validamente a maggioranza dell'Assemblea generale dei Soci con la presenza di almeno i due terzi dei Soci.
3. Per tutto quanto non specificatamente previsto dallo statuto si applicano le norme previste dagli artt. 14 ss. del Codice civile e dal Codice del terzo settore, e in particolare quelle che riguardano le organizzazioni di volontariato.

Merano, 20 giugno 2019

Il Presidente

Giuseppe Mulek Viti
Federico Franco

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MERANO
AGENTUR DER EINKÜNFEN - TERRITORIALES AMT MERAN
Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum

al n./ unter Nr.

Serie 3

1038

Esatti € / Eingezahlt € **ESENTE/STEUERFREI**
L'assistente - Der Assistent
(Elyas Gecchinato)

* firma su delega del Direttore Provinciale (Hildegard Olga Ungereit)
il responsabile del procedimento/ der Verantwortliche für das Verfahren
Tschernitz Clemens

Il Segretario

Luise Carla

